



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 30.11.1998
COM(1998) 688 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

del dicembre 1998

che stabilisce, per il 1999, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera della Lituania

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Conformemente a quanto previsto dall'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana, firmato a Bruxelles il 20 dicembre 1996, si sono svolte a Vilnius, in data 22 e 23 ottobre 1998, consultazioni tra la Comunità e la Lituania; ne è emerso un verbale concordato di conclusioni che definisce un regime reciproco di pesca per il 1999.

Scopo della presente proposta di regolamento è di autorizzare navi lituane a pescare i contingenti ad esse assegnati per il 1999 nelle acque della Comunità, conformemente al summenzionato regime reciproco.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N./99 DEL CONSIGLIO

del dicembre 1998

che stabilisce, per il 1999, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera della Lituania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana⁽²⁾, in particolare dagli articoli 3 e 6, la Comunità e la Lituania si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1999 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante le consultazioni di cui trattasi le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1999 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che è opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1999, i risultati delle consultazioni con la Lituania;

considerando che spetta al Consiglio fissare le condizioni specifiche nelle quali possono essere effettuate tali catture dalle navi battenti bandiera della Lituania;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca⁽⁴⁾, tutte le navi dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1999;

(1) GU n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164, del 9.6.1998, pag. 1).

(2) GU n. L 332, del 20.12.1996, pag. 8.

(3) GU n. L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/97 (GU L 304 del 7.11.1997, pag. 1).

(4) GU n. L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 le attività di pesca delle navi battenti bandiera lituana nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia al largo delle coste del Mar Baltico sono autorizzate per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in base al presente regolamento. La pesca del merluzzo bianco è proibita nel Mar Baltico, nei Belts e nel Sound dal 1° luglio al 20 agosto 1999 incluso. Qualsiasi tipo di pesca è proibito dal 15 maggio al 31 agosto 1999 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
 - 55°30' di latitudine nord e 15°30' di longitudine est
 - 55°30' di latitudine nord e 16°10' di longitudine est
 - 55°15' di latitudine nord e 16°10' di longitudine est
 - 55°15' di latitudine nord e 15°30' di longitudine est.
2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri e a sud di 59°30' di latitudine nord.
3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.
4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui allo stesso articolo.
2. Le navi tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato II.
3. Le navi trasmettono alla Commissione, conformemente alle norme di cui all'allegato III, le informazioni precisate in detto allegato.
4. Le navi dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.
5. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinata al rilascio di una licenza e di un permesso di pesca speciale da parte della Commissione per conto della Comunità su richiesta delle autorità lituane e all'osservanza delle condizioni precisate negli allegati II e III. Ciascuna nave deve conservare a bordo copia di questi allegati, la licenza e il permesso di pesca speciale.

Le navi autorizzate a pescare nella zona della Comunità in un determinato mese ne ricevono notifica al più tardi il quindicesimo giorno del mese precedente. La Comunità tratta tempestivamente le richieste di modifica dell'elenco mensile in corso di validità.

2. All'atto della presentazione alla Commissione di una domanda di licenza e di permesso di pesca speciale, devono essere fornite le informazioni seguenti:
 - (a) nome della nave;
 - (b) numero di immatricolazione;
 - (c) lettere e cifre esterne di identificazione;
 - (d) porto di immatricolazione;
 - (e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
 - (f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
 - (g) potenza del motore;
 - (h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
 - (i) metodo di pesca previsto;
 - (j) zona di pesca prevista;
 - (k) specie di pesci che si intendono catturare;
 - (l) periodo per il quale la licenza è richiesta.
3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono rilasciati a condizione che il numero di licenze valide in qualsivoglia momento di un dato mese o anno non superi i livelli indicati nell'allegato I.
4. Sono autorizzate soltanto le navi di meno di 40 metri.
5. Ogni licenza e permesso di pesca speciale è valido per una sola nave. Qualora due o più navi partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza e di permesso di pesca speciale.
6. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e di nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.
7. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti rispettivi stabiliti a norma dell'allegato I.
8. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.
9. Per un periodo massimo di 12 mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
10. La Commissione comunica alla Lituania, in nome della Comunità, i nomi e le caratteristiche delle navi lituane che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca della Comunità a seguito di un'infrazione alle norme comunitarie.

Articolo 4

Le navi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno successivo fintanto che non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato a nome della Comunità, l'elenco delle navi autorizzate a pescare nell'anno di cui trattasi,

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì dicembre 1998

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Contingenti di cattura e licenze della Lituania per il 1999

Zona di pesca degli Stati membri della Comunità

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantità (tonnellate)	Numero di licenze ⁽³⁾
Merluzzo bianco	CIEM III(d) ⁽¹⁾	1,350	}
Aringa	CIEM III(d) ⁽¹⁾	500	}
Spratto	CIEM III(d) ⁽¹⁾	4,000	} 70 (50)
Salmone	CIEM III(d) ⁽¹⁾	500 ⁽²⁾	}

(1) Oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri e a sud di 59°30' di latitudine nord.

(2) Numero di individui.

(3) Il numero tra parentesi indica le licenze e i permessi di pesca speciali validi in un dato momento. Sarà inoltre autorizzato un massimo di cinque navi frigorifere adibite al trasporto del pesce nel comparto dell'aringa e dello spratto, ma non più di quattro imbarcazioni di questo tipo presenti in un dato momento.

ALLEGATO II

Quando si effettua la pesca entro la zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

1. Dopo ogni operazione di pesca:
 - 1.1. quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
 - 1.2. data e ora dell'operazione di pesca;
 - 1.3. posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
 - 1.4. metodo di pesca utilizzato.

2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:
 - 2.1. indicazione "ricevuto da" o "trasbordato su";
 - 2.2. quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
 - 2.3. nome, cifre e lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;
 - 2.4. è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:
 - 3.1. nome del porto;
 - 3.2. quantitativi sbarcati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.

4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:
 - 4.1. data e ora della comunicazione;
 - 4.2. tipo di messaggio: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL o 2 WKL;
 - 4.3. nel caso di una comunicazione radio: nome della radiostazione.

ALLEGATO III

1. Le informazioni da comunicare alla Commissione e lo scadenario per la loro trasmissione sono quelli in appresso indicati.
 - 1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca:
 - (a) le informazioni precisate al punto 1.5;
 - (b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - (c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.
 - 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:
 - (a) le informazioni precisate al punto 1.5;
 - (b) i quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - (c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - (d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
 - (e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;
 - (f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.
 - 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:
 - (a) le informazioni precisate al punto 1.5;
 - (b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - (c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
 - 1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:
 - (a) le informazioni precisate al punto 1.5;
 - (b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - (c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

- 1.5. (a) Nome, indicativo di chiamata, cifre e lettere di identificazione esterna della nave e nome del comandante;
- (b) numero della licenza eventualmente rilasciata alla nave;
- (c) numero di serie della trasmissione per il viaggio di cui trattasi;
- (d) identificazione del tipo di messaggio (IN/OUT/ICES/WKL/2 WKL);
- (e) data, ora e posizione geografica della nave.

2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3. Nome della stazione radio	Indicativo di chiamata
Blåvand	OXB
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bourdeaux-Arcachon	FFC
Stockholm	SDJ
Gryt	(nessun indicativo di chiamata)
Göteborg	SOG
Rønne	OYE
Maarianhamina	OHM
Helsinki	OHG

4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine:

- nome della nave;
- indicativo di chiamata;
- lettere e cifre di identificazione esterna;
- numero di serie del messaggio per il viaggio di cui trattasi;
- indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
 - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: "IN",
 - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: "OUT",
 - messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: "ICES",
 - messaggio settimanale: "WKL",
 - messaggio ogni tre giorni: "2 WKL";
- data, ora e posizione geografica;
- divisioni CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;
- data in cui si prevede di cominciare la pesca;
- quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
- quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
- nome e indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;
- quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
- nome del comandante.

5. Codice per l'indicazione delle specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

- | | | |
|-----|---|--|
| COD | - | merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), |
| SAL | - | salmone (<i>Salmo Salar</i>), |
| HER | - | aringa (<i>Clupea harengus</i>), |
| SPR | - | spratto (<i>Sprattus sprattus</i>). |

ISSN 0254-1505

COM(98) 688 def.

DOCUMENTI

IT

03 07 11 14

N. di catalogo : CB-CO-98-698-IT-C

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo